

CITTÀ DI ROVATO
(Provincia di Brescia)

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROVATO E LA FONDAZIONE LUCINI-CANTÙ ONLUS
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MINIALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI**

PREMESSO:

- che il servizio minialloggio protetto per anziani è una unità d'offerta sociale per le persone anziane di interesse pubblico e ha lo scopo di offrire una risposta omogenea, che consenta alle persone anziane socialmente fragili di rimanere nel proprio contesto di vita e di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale;
- che il Comune, ai fini del sostegno delle persone anziane e nel tentativo di offrire opportunità abitative idonee e congruenti alle esigenze della terza età, intende avvalersi dei minialloggi della Fondazione Lucini-Cantù Onlus;
- che la Fondazione collabora con l'Ufficio Pubblica Assistenza nell'ambito dei servizi rivolti all'area anziani, anche attraverso la co-progettazione con l'Ufficio stesso della settimana dell'anziano, garantendo risposte diversificate ai molteplici bisogni dell'anziano e delle famiglie di riferimento. I servizi messi a disposizione dalla Fondazione Lucini-Cantù sono: Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), Centro Diurno Integrato (CDI), minialloggi, centro ricreativo (in collaborazione con l'Associazione Amici della casa di riposo);
- che la Fondazione, nell'ambito della sussidiarietà orizzontale, come previsto dalla L. 328/2000 e dalla L.R. 3/2008, si propone di concorrere all'attuazione del programma locale dei servizi socio-assistenziali mettendo a disposizione del Comune, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa, 11 minialloggi per anziani;
- che la Fondazione ha posto tra gli obiettivi primari e prioritari della sua attività, la programmazione e progettazione di azioni, attività e spazi per la popolazione anziana;
- che detti obiettivi trovano condivisione e raccordo con l'intenzionalità ed iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

VISTA:

- la L. 8 novembre del 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi autorizzativi dei servizi e delle strutture;
- la L.R. 1 febbraio 2005, n. 1 "Interventi di semplificazione – abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge di semplificazione 2004" apporta modifiche al comma 50 dell'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2000, in particolare tali modifiche comportano il trasferimento ai Comuni delle funzioni di autorizzazione, sospensione, revoca dell'autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture socio-assistenziali;
- la L.R. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- la D.G.R. n.8/11497 del 17.3.2010 che definisce i requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale "alloggio protetto per anziani".

CONSIDERATO

che, al fine di razionalizzare l'intervento dell'Amministrazione Comunale sia sotto l'aspetto gestionale del servizio, sia sotto l'aspetto economico nella compartecipazione al costo dello stesso, si reputa opportuno redigere una convenzione che regoli i rapporti con la Fondazione erogante.

RICHIAMATO:

quanto contenuto nel Regolamento per la realizzazione degli interventi e l'erogazione di servizi e prestazioni in campo sociale, approvato con deliberazione consigliere n. 8 del 23.1.2006 e

successive modifiche ed integrazioni, in merito ai servizi dell'area anziani, tra cui il servizio minialloggi per anziani.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- il Comune di Rovato (di seguito denominato "Comune"), con sede in via Lamarmora n. 7 a Rovato – C.F. 00450610175 - e rappresentato dal Responsabile del Settore Pubblica Assistenza Annalisa Andreis, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

E

- la Fondazione Lucini-Cantù Onlus (di seguito denominata "Fondazione") con sede in via San Martino della Battaglia 21 a Rovato – C.F. 82001610177, rappresentata dal presidente pro tempore Nicola Alberto Bonassi, nato a Chiari il 22.3.1972, C.F. BNSNLL72C22C618R, domiciliato per la carica presso la Fondazione,

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

La D.G.R. n. VIII/11497 del 17 marzo 2010 integra all'interno della rete d'offerta sociale per persone anziane una nuova tipologia di unità di offerta sociale denominata "alloggio protetto per anziani" inserendola a pieno titolo nel sistema regionale e approva i requisiti minimi strutturali, organizzativi e funzionali d'esercizio.

L'attuale convenzione promuove il rapporto di sussidiarietà orizzontale tra l'Amministrazione comunale e la Fondazione che già dispone di minialloggi per anziani con i requisiti previsti dalla D.G.R. n. VIII/11497 del 17 marzo 2010.

Il patrimonio immobiliare minialloggi della Fondazione consiste in 11 minialloggi per anziani, di cui 6 arredati e 5 non arredati, siti in Rovato in via San Martino della Battaglia 21.

ART. 2 OGGETTO E QUALITÀ DEL SERVIZIO

Oggetto di convenzionamento tra il Comune e la Fondazione è il servizio minialloggio per anziani. La Fondazione mette a disposizione del Comune 11 minialloggi per anziani, di cui 6 completamente arredati e 5 non arredati, siti in Rovato in via San Martino della Battaglia 21, da concedere a persone anziane

Il servizio alloggio protetto per anziani dovrà possedere i seguenti requisiti:

a) organizzativi generali. Rapporti con l'utenza: carta dei servizi in cui siano illustrate tipologie di alloggio, gli interventi offerti, disponibilità di avvalersi di volontari, le modalità di accesso, servizi/prestazioni erogate, l'ammontare del canone di affitto/retta, il costo delle eventuali prestazioni aggiuntive in relazione a quelle erogate secondo il progetto individualizzato e la tipologia di alloggio.

b) strutturali, organizzativi e funzionali. La struttura deve rispondere ai requisiti abitativi descritti dalle normative vigenti statali e regionali in vigore per la civile abitazione nonché alle norme sulla sicurezza ed inoltre:

- essere priva di barriere architettoniche anche negli alloggi, bagni compresi che devono essere dotati di box doccia per disabili;
- disporre di un bagno assistito anche in condivisione con altre unità di offerta contigue;
- disporre di ambienti comuni per soggiorno/socializzazione/lavanderia, anche in condivisione con altre unità di offerta contigue;
- possedere dispositivi per chiamate d'emergenza da ogni alloggio;
- essere situata nell'abitato urbano e collegata con mezzi pubblici;
- essere preferibilmente in connessione con struttura/e residenziale/diurna socio sanitaria o sociale per anziani;
- essere collegata con la rete territoriale dei servizi sociali.

c) gestionali. Inclusi nel costo base, la Fondazione garantisce i servizi specificati nella carta dei servizi e in particolare:

- utenze domestiche e tassa raccolta rifiuti;
- pulizia settimanale delle parti comuni.

Dietro pagamento di supplemento, la Fondazione garantisce i seguenti servizi:

- pranzo dal lunedì al venerdì, presso il refettorio del CDI, con primo, secondo, contorno e frutta (5 € cad.);
- bagno protetto settimanale (10 € cad.);
- seduta di fisioterapia individuale della durata di un'ora, presso la palestra del CDI (25 € cad.);
- intervento infermieristico, su prenotazione (a preventivo, a seconda della richiesta);
- iscrizione a tariffa agevolata al CDI (30 €/die partecipazione full time con pranzo incluso; 17 €/die partecipazione al mattino con pranzo incluso; 12 €/die partecipazione al pomeriggio senza pranzo incluso).

ART. 3 CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI

Oltre a garantire i requisiti di cui all'art. 2, gli alloggi sono caratterizzati dagli standard previsti dal presente articolo. Ogni appartamento può ospitare fino a due persone. Le specificità della zona residenziale sono sintetizzate nei seguenti punti qualificanti: silenziosità, quiete ed un'ampia visione dello spazio verde; abbattimento ed eliminazione delle barriere architettoniche; facilità d'accesso; disponibilità delle infrastrutture primarie; localizzazione baricentrica rispetto a tutti i servizi comunali.

Il tipo d'attività residenziale assistita garantisce sia l'indipendenza e la privacy dell'abitazione privata, sia la fruibilità, se il destinatario ne necessita, di tutti i servizi di tipo socio-assistenziale erogati dalle strutture della Fondazione.

I minialloggi arredati sono bilocali con zona cottura, dotati d'ogni comodità, secondo le norme vigenti. Sono composti da una camera con due posti letto, un bagno con doccia, un locale soggiorno con parete attrezzata a cucina e porticato, possono ospitare fino a due utenti e sono ammobiliati. Sono garantiti l'impianto di riscaldamento, condizionatore, acqua, illuminazione, prese elettriche, prese TV, predisposizione allaccio lavatrice, un frigorifero, una piastra ad induzione e un forno, citofono, impianti di chiamata agli operatori.

I minialloggi non arredati sono bilocali con zona cottura sono composti da una camera con due posti letto, un bagno, un locale con soggiorno e cucina e impianti di chiamata agli operatori.

ART. 4 NUMERO DEI MINIALLOGGI PER ANZIANI CONVENZIONATI

La Fondazione mette a disposizione del Comune l'utilizzo di 11 minialloggi per anziani, di cui 6 arredati e 5 non arredati.

Qualora uno dei minialloggi convenzionati rimanga libero per più di tre mesi la Fondazione può disporne liberamente, anche convenzionandosi con altre realtà o direttamente con il singolo cittadino, fermo restando l'obbligo di applicare il costo pieno del servizio stabilito in accordo con il Comune.

ART. 5 ACCESSO AL SERVIZIO

La domanda di richiesta del servizio di minialloggio protetto per anziani viene presentata all'ufficio Pubblica Assistenza del Comune, il quale stabilisce l'accesso al servizio sulla base di una graduatoria e di una lista d'attesa che lo stesso ufficio approva, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento comunale, sentita preventivamente la Fondazione.

Nel suddetto regolamento sono stabiliti i criteri di ammissione al servizio, i criteri per l'attribuzione dei punteggi e delle precedenzae per la formazione delle graduatorie, i termini e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, i criteri per la determinazione delle rette.

ART. 6 COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI IN CONTO RETTA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La retta a carico degli assegnatari del minialloggio garantisce quanto previsto dalla carta dei servizi, dall'art. 2 e dall'art. 8 della presente convenzione.

L'onere a carico degli assegnatari del minialloggio protetto, quale compartecipazione al costo del servizio, sarà stabilito dal Comune e comunicato alla Fondazione, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale in vigore.

La retta è versata direttamente dagli assegnatari del minialloggio protetto alla Fondazione, secondo i tempi e le procedure stabilite dalla Fondazione stessa.

ART. 7 COSTO DEL SERVIZIO E COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune interviene a scopo perequativo e assistenziale, contribuendo al pagamento della retta dell'utente assegnatario residente a Rovato. A tal fine, il Comune interviene erogando alla Fondazione la differenza tra il costo di gestione del servizio, come definito dalla presente convenzione, e la retta mensile dovuta dall'utente stabilita dal Comune.

Il costo del servizio è commisurato alla tipologia di minialloggio assegnato e comprende il costo pieno del servizio, comprensivo di quanto indicato all'art. 2 della presente convenzione.

I costi conseguenti, valevoli per la durata della presente convenzione, e definiti in accordo tra Comune e Fondazione sono i seguenti:

a) per i 5 minialloggi non arredati:

- dall'1.8.2018 al 31.07.2019: € 475= (quattrocentosettantacinque) mensili per ciascun appartamento;

- dal 31.07.2019: aggiornamento ISTAT in relazione all'andamento del costo della vita;

b) per i 6 minialloggi arredati:

- dall'1.8.2018 al 31.07.2019: € 760= (settecentosessanta) mensili per ciascun appartamento;

- dal 31.07.2019: aggiornamento ISTAT in relazione all'andamento del costo della vita.

È riconosciuto una riduzione del 50% del costo del servizio quando, per necessità od urgenza, l'assegnatario occupa il minialloggio dopo la seconda metà del mese.

Quando si rendesse disponibile un minialloggio e non ci fossero domande di ammissione al servizio, il Comune si impegna a:

- indire un bando pubblico con durata di 30 giorni;

- riconoscere alla Fondazione la somma forfettaria mensile di € 200= (duecento) per ogni appartamento non arredato e non assegnato, decorso un mese dal rilascio e per un massimo di un mese;

- riconoscere alla Fondazione la somma forfettaria mensile di € 300= (trecento) per ogni appartamento arredato e non assegnato, decorso un mese dal rilascio e per un massimo di un mese.

Al termine di ogni mese, la Fondazione presenterà al Comune la fattura mensile in modalità elettronica. Dette fatture saranno liquidate previo accertamento di regolarità e conferma delle compartecipazioni a cui si riferiscono, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento delle stesse al protocollo PEC.

Le fatture si intendono pagate alla data di consegna del mandato di pagamento alla Tesoreria Comunale. Il pagamento delle fatture verrà eseguito mediante bonifico bancario previa le seguenti verifiche:

- regolarità contributiva mediante richiesta del DURC;

- i pagamenti superiori a € 10.000= (diecimila) sono preceduti dalla verifica dell'assenza di inadempienze nei confronti dell'erario ai sensi dell'art. 48/bis del DPR 602/73.

Il ritardo del pagamento derivante dai tempi di acquisizione del DURC e dalla eventuale documentazione di Equitalia o dalla presenza di debiti contributivi o verso l'erario, non dà diritto a maturazione di interessi a favore della Fondazione.

Su richiesta motivata della Fondazione per fare fronte ad eventuali deficit di cassa, il Comune potrà procedere ad erogazioni anticipate, salvo conguaglio da effettuarsi comunque entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

ART. 8 COMPETENZE E FUNZIONI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, che rimane titolare del servizio, ha piena autonomia amministrativa e socio-assistenziale.

Le funzioni amministrative e gestionali sono gestite in autonomia, mediante proprio personale.

Le funzioni sociali sono garantite da un assistente sociale della Fondazione, in collaborazione con gli assistenti sociali del Comune.

L'assistente sociale della Fondazione, in collaborazione con gli assistenti sociali del Comune, garantisce tutti i compiti e funzioni della presa in carico dell'assegnatario dell'alloggio, in particolar modo:

- garantisce visite e monitoraggio trimestrali;

- programma e organizza proposte animative da realizzarsi in spazi comuni (es: messa settimanale, festa annuale dei nonni, iniziative proposte dall'Associazione Amici della Casa di riposo, iniziative aperte promosse nell'ambito della RSA o del CDI);
 - mantiene i rapporti con la rete primaria dell'assegnatario e gli altri servizi presenti sul territorio che erogano servizi per anziani;
 - mantiene i rapporti con il medico di medicina generale, per valutazione del mantenimento delle autonomie in collaborazione con l'assistente sociale del Comune;
 - conserva e aggiorna una cartella sociale dell'utente;
 - in caso di necessità, invia l'assegnatario o i familiari all'ufficio Pubblica Assistenza del Comune per l'attivazione dei servizi domiciliari direttamente erogati dall'Amministrazione comunale (es. SAD, pasti a domicilio);
 - invia l'assegnatario o i familiari all'ufficio Pubblica Assistenza del Comune per inoltrare richiesta di inserimento in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), in caso l'utente non sia più in grado di vivere in autonomia nei minialloggi;
- La Fondazione ha l'unico impegno di mettere a disposizione il personale necessario allo svolgimento del servizio.

ART. 9 CONTRIBUTI STRAORDINARI DEL COMUNE.

La Fondazione provvede alla manutenzione ordinaria degli immobili e alla manutenzione degli arredi. Il corrispettivo riconosciuto alla Fondazione ai sensi dell'art. 7 è comprensivo di tali spese ordinarie.

Per quanto riguarda le spese di carattere straordinario, la Fondazione sulla base della pianificazione dei propri interventi potrà presentare al Comune richieste di contributi. Il Comune potrà concedere tali contributi nel rispetto e secondo le procedure stabilite dallo specifico regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare in attuazione della L.241/90 e successive modifiche. In ogni caso, il contributo del Comune è rimesso ad autonoma decisione del Comune, su valutazioni inerenti l'urgenza e la rilevanza della spesa da finanziare, la ricaduta positiva sull'utenza del servizio minialloggio protetto e la disponibilità del bilancio del Comune.

Come previsto dal regolamento comunale citato, il saldo del contributo straordinario è comunque erogato previa certificazione della spesa sostenuta dalla Fondazione e dimostrata da idonea documentazione.

ART.10 VERIFICHE

Il Comune si riserva in ogni momento, la facoltà di controllare il rispetto da parte della Fondazione di quanto stabilito nel presente atto. Eventuali inadempienze saranno segnalate dal Comune alla Fondazione. La Fondazione potrà presentare, entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione sopraindicata, proprie osservazioni in merito ai fatti contestati. Il Comune si riserva, in caso di gravi e reiterate inadempienze, di recedere dalla presente convenzione, fatto salvo comunque il risarcimento del danno.

ART. 11 RESPONSABILITÀ DELLA FONDAZIONE

Ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo inerenti la gestione del servizio convenzionato è a carico della Fondazione.

La Fondazione si impegna a stipulare un'apposita polizza assicurativa per un'idonea copertura contro i rischi diversi, sia di responsabilità civile che di incendio del fabbricato, a salvaguardia degli utenti assegnatari dei minialloggi.

ART. 12 DURATA

La convenzione avrà durata dall'1.8.2018 e terminerà il 31.12.2020. Alla scadenza potrà essere rinnovata o prorogata solo mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione e previa adozione di provvedimento amministrativo del Comune, non essendo ammesso il tacito rinnovo.

Entrambe le Parti potranno recedere anticipatamente, con preavviso di sei mesi, da notificarsi a mezzo di raccomandata A.R.

ART. 13 VARIAZIONI

Ogni variazione alla presente convenzione dovrà essere effettuata previo apposito accordo scritto tra le Parti.

ART. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

Tutto quanto non previsto e pertanto non regolamentato dalla presente convenzione, potrà trovare idonea regolamentazione con atti aggiuntivi sottoscritti dalle Parti.

ART. 15 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Brescia.

Rovato, lì 1,

Per IL COMUNE DI ROVATO

Il Responsabile del Settore Pubblica Assistenza

Annalisa Andreis

Per LA FONDAZIONE

Il Presidente

Nicola Alberto Bonassi

¹ La data di sottoscrizione coincide con la data di apposizione della firma digitale del Responsabile del Settore Pubblica Assistenza in quanto fase conclusiva del processo di stipula dell'atto.